

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

Prof. Avv. Antonio Gambaro	Presidente
Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi	Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore)
Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Mario Blandini	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Dott.ssa Anna Bartolini	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 20 Luglio 2011, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

FATTO

Con ricorso regolarizzato in data 8 aprile 2011, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario esponendo la seguente vicenda.

In via preliminare, riferiva che, con nota del 16 novembre 2010, un proprio incaricato aveva inviato una missiva alla banca resistente per comunicare di aver ricevuto l'incarico di predisporre la denuncia di successione della zia del ricorrente e di altro nominativo.

Di conseguenza, l'incaricato chiedeva alla banca una dichiarazione «attestante l'importo [complessivo] presente alla data della morte della [zia] - 26/01/2010 – (...) in un libretto di deposito a risparmio (...) e [di un']ulteriore partita (...) sempre cointestata (...), dovendolo specificare nella relativa denuncia di successione. Inoltre (...) [chiedeva di accertare l'esistenza di] (...) altre posizioni intestate alle de cuius con le eventuali distinte».

Con nota del 19 novembre 2010, la banca resistente, al fine di «non divulgare notizie», chiedeva, per l'evasione della suddetta richiesta, la seguente documentazione :

1. «copia della dichiarazione di successione (fiscale) presentata al competente Ufficio del Registro portante il timbro di ricevuta;
2. atto di notorietà da richiedersi alla Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente (ovvero ad Ufficio Anagrafe competente) [con dichiarazione] che il testamento pubblicato è l'ultimo, valido e incontestato».

L'incaricato del ricorrente, con lettera del 26 novembre 2010, riproponeva la richiesta in discorso e rammentava alla banca che il suo rappresentato era cointestatario delle posizioni sopra riportate.



Il 26 dicembre 2010 la banca informava il cliente di non poter accedere alla richiesta «senza [ottenere] copia del testamento pubblicato (...), la cui esistenza si [evinceva] (...) dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentato».

Sul punto la banca precisava come fosse «imprescindibile che l'atto, una volta pubblicato, [le venisse] esibito al fine di procedere alla corretta comunicazione della consistenza dei beni relitti affidati alla [propria] custodia, ad eventuali eredi ivi nominati, a prescindere dalla intestazione dei beni medesimi, potendo il testatore aver disposto altrimenti, e proprio. in ragione della cointestazione, la quale non comporta diritti stricto sensu sotto l'aspetto successorio, ma solo presunzioni relative».

Con nota del 14 gennaio 2011, l'incaricato del ricorrente inviava una lettera indirizzata sia all'Arbitro Bancario Finanziario sia alla banca resistente e, riepilogando le precedenti note, contestava la posizione della banca.

Nello specifico, l'incaricato affermava che «la richiesta del [ricorrente] era tesa esclusivamente ad ottenere informazioni sul conto de quo alla data dell'apertura della successione. Il Garante della Privacy con provvedimento sui conti correnti del 17/07/2008 ha chiarito che, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è sempre garantito gratuitamente l'accesso ai dati personali relativi ai rapporti contrattuali riferibili al familiare del defunto, ivi compresi i dati contenuti nei contratti stipulati, quelli di cui agli estratti conto, alle movimentazioni bancarie etc. .

In secondo luogo, anche qualora il [ricorrente] avesse richiesto di poter effettuare o [avesse] già effettuato operazioni bancarie sul conto corrente cointestato successivamente al decesso della [zia], un eventuale rifiuto o, addirittura, un "blocco" preventivo da parte della Banca apparirebbe illegittimo in mancanza di formale opposizione alle predette operazioni da parte degli eredi del cointestatario defunto».

Sempre l'incaricato, richiamando l'art. 1298 c.c., chiedeva, infine, alla resistente la suddetta documentazione «con vittoria di spese di onorari oltre ad ogni eventuale danno subito o subendi dal [ricorrente] per l'illegittima posizione assunta dalla Banca».

Con successiva nota del 1° aprile 2011 il ricorrente, qualificando la lettera del 14 gennaio 2011 come «reclamo», ribadiva all'Arbitro Bancario Finanziario la richiesta di conoscere il saldo delle posizioni successorie sopra citate.

Con mail pervenuta il 3 maggio 2011, la banca resistente comunicava di aver ricevuto copia del ricorso regolarizzato in data 7 aprile 2011 e precisava che, in merito alle controdeduzioni, intendeva richiamare le proprie note del 1° febbraio 2011 e del 23 febbraio 2011, di seguito rispettivamente sintetizzate.

Con la prima delle predette note, la banca eccepiva «in via preliminare la irrivalenza del ricorso non avendo il ricorrente esperito preliminarmente alcun reclamo presso la banca».

Nel merito, la resistente riassumeva la vicenda in narrativa e affermava di non condividere la «strategia» adottata dalla parte attrice «di insistere nel richiedere particolari dichiarazioni della banca in ordine a saldi di posizioni (co)intestate al de cuius, adducendo la con titolarità», in quanto in ogni caso vengono «inviolate ai clienti tutti, ex contracto le comunicazioni periodiche» in ordine allo stato dei loro depositi.

«Il [ricorrente] pertanto - nella sua qualità di cointestatario - come ha sempre ricevuto sin dalla sua apertura, continua e continuerà a ricevere ordinaria comunicazione periodica (ex contracto) dei suoi rapporti, con le modalità da lui già volute all'atto della sottoscrizione, fino ad estinzione dei rapporti medesimi. Nessun obbligo si ritiene gravi alla banca in ordine a richieste di fornire "informazioni" non previste contrattualmente, ed in ogni caso già in possesso del richiedente».

In definitiva, la banca resistente, non comprendendo l'insistenza manifestata dall'incaricato del ricorrente nel richiedere «anzitempo un documento che comunque dovrebbe essere



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

esibito al momento della liquidazione di quanto giacente presso le [proprie] casse» confidava «di aver fornito al Collegio quanto necessario per una corretta decisione». Con la seconda nota, l'intermediario integrava quanto sopra producendo la seguente documentazione:

- copia della dichiarazione di successione presentata dal ricorrente e dalla sorella di questi, registrata il 18.1.2011, prima quindi della presentazione del primo ricorso incompleto;
- copia di «dichiarazione/ricevuta in ordine alla liquidazione del relictum», sottoscritta dai predetti esponenti, il successivo 17.2.2011.

Alla luce di quanto sopra, la banca dichiarava, dunque, di ritenere superate le richieste avanzate dall'incaricato del ricorrente poiché le stesse erano «state sconfessate dai diretti interessati; i quali, non appena si sono resi conto dei termini esatti della vicenda, hanno concluso il proprio ..iter procedurale».

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 20 luglio 2011.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene opportuno esaminare ai fini della soluzione della presente controversia attiene alla valutazione della persistenza dell'interesse ad agire del ricorrente.

Con il ricorso in oggetto, infatti, il ricorrente si rivolgeva all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo di ottenere la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti dalla defunta zia con la banca resistente.

Dalla narrativa dei fatti, tuttavia, risulta che tali richieste siano state completamente evase nelle more del procedimento: la banca resistente con nota del 23 febbraio 2011 ha, infatti, fatto pervenire la dichiarazione, sottoscritta dal ricorrente e della sorella di questi, attestante la liquidazione proprio delle due posizioni oggetto di reclamo.

Alla luce di quanto sopra questo Collegio ritiene, dunque, di dover accertare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.

Com'è noto, infatti, la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e rilevabile d'ufficio, che si verifica quando sopravvenga – come nel caso di specie - una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire.

P. Q. M.

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO